



# Federazione Italiana Giuoco Calcio

## Legg Nazionale Dilettanti

### COMITATO REGIONALE SICILIA

Via Orazio Siino s.n.c., 90010 FICARAZZI - PA  
 CENTRALINO: 091.680.84.02  
 FAX: 091.680.84.98  
 Indirizzo Internet: [www.lnd.it](http://www.lnd.it)  
 e-mail: [crLnd.sicilia01@figc.it](mailto:crLnd.sicilia01@figc.it)

## Stagione Sportiva 2018/2019

### Comunicato Ufficiale n°215 TFT 20 del 11 dicembre 2018

#### TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

#### COMUNICAZIONE

Si ricorda alle Società interessate che tutti gli atti previsti dalle norme del C.G.S., ai sensi dell'art. 38 n° 7, possono essere comunicati a mezzo di corriere o posta celere con avviso di ricevimento, telegramma, telefax o posta elettronica certificata, a condizione che sia garantita e provabile la ricezione degli stessi da parte dei destinatari. Il preannuncio dei reclami e dei ricorsi deve essere effettuato esclusivamente a mezzo di telegramma, telefax o posta elettronica certificata. I motivi dei reclami e dei ricorsi, oltre che nelle forme ordinarie, possono essere trasmessi a mezzo telefax o posta elettronica certificata, alle condizioni sopra indicate. Ove sia prescritto, ai sensi del codice, l'uso della lettera raccomandata, può essere utilizzata la trasmissione a mezzo telefax o posta elettronica certificata, con le medesime garanzie di ricezione di cui sopra.

Onde evitare disguidi o ritardi che potrebbero risultare pregiudizievoli per le parti istanti si ricorda che i recapiti ai quali fare pervenire nei modi e termini di rito gli atti relativi ai procedimenti dinanzi alla Corte Sportiva di Appello Territoriale ed al Tribunale Federale Territoriale sono esclusivamente i seguenti:

**1) Corte Sportiva di Appello Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it](mailto:cortesportivaappello@Indsicilia.legalmail.it)

**2) Tribunale Federale Territoriale**

Via Comm. Orazio Siino snc – 90010 FICARAZZI (PA)  
 FAX: 0916808462  
 PEC: [tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it](mailto:tribunalefederale@Indsicilia.legalmail.it)

## **Decisioni del Tribunale Federale Territoriale**

### **DEFERIMENTI**

**Il Tribunale Federale Territoriale costituito dall'Avv. Ludovico La Grutta, Presidente, dagli Avv.ti Giovanni Bertuglia, Davide Giovanni Pintus e dal Dott. Roberto Rotolo, componenti fra i quali l'ultimo con funzioni di Segretario, con la partecipazione del rappresentante della Procura Federale Avv. Accursio Gallo, nella riunione del giorno 11 dicembre 2018 ha assunto le seguenti decisioni.**

### **DEFERIMENTI**

#### **Procedimento n. 32/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Ponticello Salvatore (Presidente Società C.S.D. Città di Catania, già C.S.D Aci Catena, all'epoca dei fatti);

società C.S.D. Città di Catania, già C.S.D Aci Catena, all'epoca dei fatti.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Prima Categoria.

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 4020/884 del 25/10/18:

il sig. Ponticello Salvatore, all'epoca dei fatti Presidente della società C.S.D. Città di Catania, già C.S.D Aci Catena, all'epoca dei fatti, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 3 del C.G.S., per aver rifiutato la dovuta collaborazione agli organi della giustizia sportiva non essendosi presentato alla convocazione della Procura Federale senza addurre alcuna valida giustificazione;

la società C.S.D. Città di Catania, già C.S.D Aci Catena, ai sensi dell'art. 4 comma 1 del C.G.S. per responsabilità diretta in relazione alla condotta posta in essere dal proprio Presidente e legale rappresentante.

Fissata l'udienza dibattimentale, le parti deferite non hanno fatto pervenire nei termini memorie difensive o documenti a discolta, né si sono presentate. Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Ponticello Salvatore, Presidente della società C.S.D. Città di Catania, già C.S.D Aci Catena, all'epoca dei fatti all'epoca dei fatti;

ammenda di € 600,00 a carico della società C.S.D. Città di Catania, già C.S.D Aci Catena, all'epoca dei fatti.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che il deferimento appare fondato, avendo il Presidente sig. Ponticello Salvatore omesso di presentarsi alla convocazione della Procura Federale senza addurre alcuna valida giustificazione. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse è stata espletata l'attività come sopra contestata.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi uno di inibizione a carico del sig. Ponticello Salvatore, Presidente della società C.S.D. Città di Catania, già C.S.D Aci Catena, all'epoca dei fatti all'epoca dei fatti;

ammenda di € 250,00 a carico della società C.S.D. Città di Catania, già C.S.D Aci Catena, all'epoca dei fatti.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 33/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Passalacqua Epifanio (Presidente Società A.S.D. Montepellegrino all'epoca dei fatti);  
società A.S.D. Montepellegrino.

Stagione sportiva 2016 / 2017 – Campionato Allievi Regionali

La Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale, con nota prot. 3840/1200 del 22/10/18:

Il sig. Passalacqua Epifanio, all'epoca dei fatti Presidente della società A.S.D. Mascalucia, per la violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S. in relazione all'art. 38 comma 1 N.O.I.F. ed al C.U. n. 84 del 12.08.16 della L.N.D. lettere b) e c), per non aver adempiuto all'obbligo di tesseramento di un tecnico responsabile della prima squadra nella stagione sportiva 2016-17 e per aver inserito in distinta per due gare della medesima stagione sportiva, quale tecnico, il Sig. Demma Salvatore sebbene non abilitato alla conduzione tecnica della squadra;  
la società A.S.D. Montepellegrino per responsabilità diretta ai sensi dell'art. 4 comma 1 C.G.S. in relazione alle condotte poste in essere dal proprio Presidente Sig. Passalacqua Epifanio.

Fissata l'udienza dibattimentale è comparso il Sig. Passalacqua Epifanio, in proprio e in rappresentanza della società deferita, il quale ha chiesto il proscioglimento e in subordine l'applicazione delle sanzioni al minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nelle ragioni del deferimento, chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

mesi quattro di inibizione a carico del sig. Passalacqua Epifanio, Presidente della società A.S.D. Montepellegrino all'epoca dei fatti;

ammenda di € 400,00 a carico della società A.S.D. Montepellegrino.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva dai documenti prodotti che in occasione di due gare del Campionato Allievi Regionali stagione sportiva 2016-17, disputate dalla A.S.D. Montepellegrino, non è stato indicato nelle distinte gare presentate all'arbitro un soggetto abilitato quale allenatore dal Settore Tecnico, per non avere lo stesso versato la dovuta quota annuale.

Le superiori emergenze inducono a ritenere fondato il deferimento. Ne deriva altresì la responsabilità diretta della Società deferita, nel cui interesse sono state espletate le attività come sopra contestate.

Devono, pertanto, trovare accoglimento le richieste della Procura Federale, con applicazione delle relative sanzioni, come indicate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi:

mesi due di inibizione a carico del sig. Passalacqua Epifanio, Presidente della società A.S.D. Montepellegrino all'epoca dei fatti;

ammenda di € 200,00 a carico della società A.S.D. Montepellegrino.

La presente delibera va notificata alle parti e alla Procura Federale. Le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

**Procedimento n. 34/B**

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE A CARICO DI:

Sig. Paolo Misseri (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Vis Palermo);  
 Sig. Vincenzo Conti (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Accademia Pamela Conti);  
 Sig. Daniele Zito (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Buon Pastore);  
 Sig. Antonino Manna (Presidente all'epoca dei fatti della Pol. D. Calcio Sicilia);  
 Sig.ra Carmela Catalano (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Villabate Calcio);  
 Sig.ra Sala Filippa (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Sporting Arenella);  
 Sig. Giuseppe Ribaudò (Presidente all'epoca dei fatti della A.S.D. Team Calcio);  
 A.S.D. A.S.D. VIS PALERMO  
 A.S.D. ACCADEMIA PAMELA CONTI  
 A.S.D. BUON PASTORE  
 POL. D. CALCIO SICILIA  
 A.S.D. VILLABATE CALCIO  
 A.S.D. SPORTING ARENELLA  
 A.S.D. TEAM CALCIO

Con nota 004217/992pfi17-18/CS/ps del 30/10/2018, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, e più precisamente:

- 1) Il sig. Paolo Misseri, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Vis Palermo, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 48 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, nonché al dovere di osservanza delle norme ed atti federali, e in particolare per avere consentito la partecipazione della società di cui era all'epoca dei fatti legale rappresentante a un Torneo di calcio denominato "2° Trofeo Paolo Borsellino – Mettiamo la mafia in fuorigioco" disputato a Palermo dall'8 aprile al 29 maggio 2017, organizzato senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D.;
- 2) Il sig. Vincenzo Conti, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Accademia Pamela Conti, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 48 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, nonché al dovere di osservanza delle norme ed atti federali, e in particolare per avere consentito la partecipazione della società di cui era all'epoca dei fatti legale rappresentante a un Torneo di calcio denominato "2° Trofeo Paolo Borsellino – Mettiamo la mafia in fuorigioco" disputato a Palermo dall'8 aprile al 29 maggio 2017, organizzato senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D.;
- 3) Il sig. Daniele Zito, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Buon Pastore, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 48 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, nonché al dovere di osservanza delle norme ed atti federali, e in particolare per avere consentito la partecipazione della società di cui era all'epoca dei fatti legale rappresentante a un Torneo di calcio denominato "2° Trofeo Paolo Borsellino – Mettiamo la mafia in fuorigioco" disputato a Palermo dall'8 aprile al 29 maggio 2017, organizzato senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D.;
- 4) Il sig. Antonino Manno, Presidente all'epoca dei fatti della società Pol. D. Calcio Sicilia, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 48 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, nonché al dovere di

osservanza delle norme ed atti federali, e in particolare per avere consentito la partecipazione della società di cui era all'epoca dei fatti legale rappresentante a un Torneo di calcio denominato "2° Trofeo Paolo Borsellino – Mettiamo la mafia in fuorigioco" disputato a Palermo dall'8 aprile al 29 maggio 2017, organizzato senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D.;

5) la sig.ra Carmela Catalano, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Villabate Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 48 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, nonché al dovere di osservanza delle norme ed atti federali, e in particolare per avere consentito la partecipazione della società di cui era all'epoca dei fatti legale rappresentante a un Torneo di calcio denominato "2° Trofeo Paolo Borsellino – Mettiamo la mafia in fuorigioco" disputato a Palermo dall'8 aprile al 29 maggio 2017, organizzato senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D.;

6) la sig.ra Filippa Sala, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Sporting Arenella, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 48 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, nonché al dovere di osservanza delle norme ed atti federali, e in particolare per avere consentito la partecipazione della società di cui era all'epoca dei fatti legale rappresentante a un Torneo di calcio denominato "2° Trofeo Paolo Borsellino – Mettiamo la mafia in fuorigioco" disputato a Palermo dall'8 aprile al 29 maggio 2017, organizzato senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D.;

7) Il sig. Giuseppe Ribaudò, Presidente all'epoca dei fatti della società A.S.D. Team Calcio, per la violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all'art. 48 delle N.O.I.F. della F.I.G.C., per essere venuto meno ai principi di lealtà e correttezza da osservarsi in ogni comportamento comunque riferibile all'attività sportiva, nonché al dovere di osservanza delle norme ed atti federali, e in particolare per avere consentito la partecipazione della società di cui era all'epoca dei fatti legale rappresentante a un Torneo di calcio denominato "2° Trofeo Paolo Borsellino – Mettiamo la mafia in fuorigioco" disputato a Palermo dall'8 aprile al 29 maggio 2017, organizzato senza alcuna autorizzazione da parte del Comitato Regionale Sicilia della F.I.G.C. – L.N.D.;

8) la società A.S.D. Vis Palermo per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4 comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio presidente, così come descritto al punto 1),

9) la società A.S.D. Accademia Pamela Conti per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio presidente, così come descritto al punto 2);

10) La società A.S.D. Buon Pastore per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio presidente, così come descritto al punto 3):

11) La Società Pol. D. Calcio Sicilia per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio presidente, così come descritto al punto 4);

12) la società A.S.D. Villabate Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art.4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio presidente, così come descritto al punto 5);

13) la società A.S.D. Sporting Arenella per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S. per il comportamento posto in essere dal proprio presidente, così come descritto al 6);

14) la società A.S.D. Team Calcio per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., per il comportamento posto in essere dal proprio presidente, così come descritto al punto 7).

All'udienza dibattimentale odierna, benché regolarmente convocati, nessuno è comparso per i deferiti né gli stessi, nei termini, hanno fatto pervenire note difensive e documentazione a discolpa.

All'udienza dibattimentale è comparso solo il sig. Perlongo Carlo in rappresentanza della società deferita A.S.D. Villabate Calcio, il quale ha chiesto il proscioglimento e in subordine l'applicazione delle sanzioni al minimo edittale.

Il rappresentante della Procura Federale ha insistito nei motivi di cui in deferimento chiedendo l'applicazione delle seguenti sanzioni:

a carico delle società A.S.D. A.S.D. Vis Palermo, A.S.D. Accademia Pamela Conti, A.S.D. Buon Pastore, Pol. D. Calcio Sicilia, A.S.D. Villabate Calcio, A.S.D. Sporting Arenella, A.S.D. Team Calcio l'ammenda di € 300,00 per ciascuna;

a carico dei sigg.ri Paolo Misseri, Vincenzo Conti, Daniele Zito, Antonino Manna, Carmela Catalano, Sala Filippa, Giuseppe Ribaldo l'inibizione di mesi due ciascuno.

Il Tribunale Federale Territoriale rileva che quanto contestato ai deferiti risulta provato dalle indagini eseguite dalla Procura Federale a seguito della nota inviata dal Presidente del Comitato Regionale Sicilia, con la quale si segnalava lo svolgimento del "2° Torneo Paolo Borsellino – Mettiamo la mafia in fuorigioco" organizzato da un ente di promozione sportiva e non autorizzato dal Comitato Regionale Sicilia della FIGC – LND a cui avevano partecipato anche società affiliate.

Detta circostanza è stata, peraltro, ammessa durante le rispettive audizioni dagli stessi deferiti, i quali a propria discolpa hanno rappresentato che si erano fidati dell'organizzatore il quale nel recente passato aveva organizzato altri tornei tutti autorizzati dal Comitato Regionale.

Ne consegue che, come da deferimento, gli odierni incolpati devono ritenersi responsabili della violazione di cui all'art. 1 bis comma 1 C.G.S., in relazione all'art. 48 delle N.O.I.F.

La Società deferite devono, infine, ritenersi direttamente responsabili ex art. 4 comma 1 C.G.S. per il fatto addebitato al rispettivo Presidente.

Le richieste della Procura Federale vanno pertanto accolte, pur ridefinite come in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone applicarsi le seguenti sanzioni:

a carico delle società A.S.D. A.S.D. Vis Palermo, A.S.D. Accademia Pamela Conti, A.S.D. Buon Pastore, Pol. D. Calcio Sicilia, A.S.D. Villabate Calcio, A.S.D. Sporting Arenella, A.S.D. Team Calcio l'ammenda di € 150,00 per ciascuna;

a carico dei sigg.ri Paolo Misseri, Vincenzo Conti, Daniele Zito, Antonino Manna, Carmela Catalano, Sala Filippa, Giuseppe Ribaldo l'inibizione di mese uno ciascuno.

Le sanzioni adottate, saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti, in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 del C.G.S.

### **Procedimento n. 610/B**

DEFERIMENTO A CARICO DI:

F.C.D. CALCIO GIARRE

Sig. Siligato Giuseppe Cateno (Presidente all'epoca dei fatti della F.C.D. Calcio Giarre)

Sigg. Indelicato Carmelo, Leonardi Alfredo, Oliveri Antonio, Raiti Salvatore, Russo Alessio, Spina Alfio, Torrisi Leonardo, Romeo Rosario Maria, Finocchiaro Marco, Coco Gianmarco, Testa Giuseppe, Ventaloro Andrea, Asaro Dennis, Sapienza Danilo, Micci Vincenzo,

Patanè Fabrizio, Pappalardo Emanuele e Brullo Giuseppe, calciatori già tesserati per la società' deferita. Campionato Seconda Categoria - stagione sportiva 2016/2017.  
 Violazioni: Art.1 bis comma 1, C.G.S. in relazione all'art. 43, commi 1, 2, 3 e 6 N.O.I.F. e art. 4, commi 1, 2 C.G.S., per inadempimenti connessi all'obbligo delle visite mediche finalizzate all'accertamento della idoneità all'attività sportiva dei calciatori (Decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e Legge Regionale Sicilia del 30/12/2000 n. 36).

Con nota del 02/10/18 proc. 3158/proc.1382 pf/17-18/CS/MS/mm, la Procura Federale Interregionale ha deferito le parti suindicate, avendo rilevato l'inadempimento degli obblighi di tutela medico sportiva nell'indicata stagione sportiva.

Fissata l'udienza, le parti deferite, sebbene ritualmente convocate, non si sono presentate ma hanno fatto pervenire memorie difensive allegando alcuni certificati medici a discolpa,. La Procura Federale ha insistito nei motivi di deferimento chiedendo prosciogliersi, alla luce della documentazione medica prodotta in atti, i calciatori deferiti Leonardi Alfredo, Oliveri Antonio, , Russo Alessio, , Torrisi Leonardo, Romeo Rosario Maria, Finocchiaro Marco, Coco Gianmarco, Testa Giuseppe, Ventaloro Andrea, Asaro Dennis, Sapienza Danilo e Pappalardo Emanuele e applicarsi:

ammenda di € 500,00 a carico della società F.C.D. Calcio Giarre;

inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi tre a carico del Presidente deferito sig. Siligato Giuseppe Cateno;

squalifica per due giornate a carico dei calciatori deferiti sigg. Indelicato Carmelo, Raiti Salvatore, Spina Alfio, Micci Vincenzo, Patanè Fabrizio e Brullo Giuseppe.

Il Tribunale Federale Territoriale, esaminati gli atti rileva la responsabilità delle parti deferite mancando la prova dell'esistenza della certificazione medica attestante l'idoneità medico-sportiva durante la stagione sportiva 2016-17, limitatamente ai calciatori deferiti Indelicato Carmelo, Raiti Salvatore, Spina Alfio, Micci Vincenzo, Patanè Fabrizio e Brullo Giuseppe, che sarebbe stato onere della Società acquisire prima del tesseramento e conservare agli atti societari, come imposto sia dalle norme di leggi statuali e regionali come sopra indicate oltreché dalla normativa sportiva. E' opportuno inoltre ricordare che: *"La produzione da parte della Società della documentazione medica – indipendentemente dal possesso dell'idoneità in capo al singolo atleta – è finalizzata alla necessità che gli organi federali competenti siano in grado di vagliare costantemente e tempestivamente la posizione del profilo psico-fisico dell'atleta in ossequio alla disciplina di rango primario dettata dal decreto 15/02/1982 del Ministero della Sanità e dalla L.R. Sicilia n° 36/2000"* (C.F.A. 3<sup>a</sup> sezione – C.U. n° 005 2016/2017).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale dispone prosciogliersi i calciatori Leonardi Alfredo, Oliveri Antonio, Russo Alessio, Torrisi Leonardo, Romeo Rosario Maria, Finocchiaro Marco, Coco Gianmarco, Testa Giuseppe, Ventaloro Andrea, Asaro Dennis, Sapienza Danilo e Pappalardo Emanuele e applicarsi:

ammenda di € 380,00 a carico della società F.C.D. Calcio Giarre;

inibizione ex art. 19 n° 1 lettera h) C.G.S. di mesi due a carico del Presidente deferito sig. Siligato Giuseppe Cateno;

ammonizione con diffida a carico dei calciatori deferiti sigg. Indelicato Carmelo, Raiti Salvatore, Spina Alfio, Micci Vincenzo, Patanè Fabrizio e Brullo Giuseppe.

Il presente provvedimento viene comunicato alle parti deferite e le sanzioni adottate saranno esecutive a decorrere dalla data di comunicazione delle stesse alle parti in osservanza degli artt. 35 comma 4.1 e 38 comma 8 C.G.S.

Il Tribunale Federale Territoriale  
Il Presidente  
Avv. Ludovico La Grutta

---

**PUBBLICATO ED AFFISSO ALL'ALBO DEL COMITATO REGIONALE SICILIA IL 11 dicembre 2018**

---

**IL SEGRETARIO**  
Maria GATTO

**IL PRESIDENTE**  
Santino LO PRESTI